

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale.

Art. 2

(Segreteria generale)(1)

1.

(ABROGATO)

2.

(ABROGATO)

3. Presso la Segreteria generale è istituito il <<Comitato di consulenza giuridica del Consiglio regionale>> di cui possono avvalersi anche i singoli Consiglieri ed i Gruppi consiliari; l'articolazione, i compiti ed il funzionamento del Comitato sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza.

4. La Segreteria generale, nello svolgimento delle sue funzioni, può avvalersi, con incarichi di prestazione d'opera intellettuale, della collaborazione e della consulenza di docenti o ricercatori universitari, di magistrati, di studiosi ed esperti, singolarmente o riuniti in commissioni, di istituti universitari, di istituzioni scientifiche, di enti ed organismi di studi e ricerche, nonché di società di servizi, di pubbliche relazioni e di comunicazione.

5. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 fanno carico alla unità previsionale di base 52.1.1.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 99 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e alle corrispondenti unità previsionali di base di bilancio per gli anni futuri con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.

Note:

1 Abrogati i commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, a decorrere dal 6 luglio 2005, per effetto di quanto disposto dall'art. 41, comma 1, lett. b), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12), relativa all'approvazione del Regolamento di organizzazione degli Uffici

del Consiglio regionale, recante fra l'altro, all' art. 6, le attribuzioni della Segreteria generale del Consiglio regionale.